

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERNARDINETTI, CARELLI, ANGELILLI e ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1963

Valutabilità dei benefici economici e di carriera concessi agli ex combattenti e categorie assimilate nei confronti delle vedove e degli orfani di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La complessa materia legislativa recante disposizioni a favore degli ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra e categorie assimilate, è stata, nel complesso, deficitaria relativamente al contenuto di una chiara indicazione circa la posizione dei congiunti dei Caduti e dei Dispersi in guerra.

Ciò ha portato non poca confusione nella pratica applicazione delle leggi in questione determinando, generalmente, l'esclusione delle vedove e degli orfani di guerra da ogni relativo beneficio accordato invece espressamente alle menzionate categorie di benemeriti della Nazione.

Non vi è certamente chi non veda come, giuridicamente, lo Stato non possa ritenere saldato il suo debito d'onore nei riguardi dei Caduti, soltanto con la concessione di una ridotta ed inadeguata pensione di guerra ai congiunti superstiti.

È invece evidente, oltre che morale, la necessità da parte dello Stato di consolidare, negli eredi diretti degli stessi Caduti, i diritti acquisiti dai medesimi nella loro qualità di combattenti, in una, quanto me-

no, identica valutazione delle benemerienze riconosciute agli altri commilitoni, comunque rientrati alle loro case e alle loro famiglie.

Non è quindi pensabile che il legislatore, non indicando, letteralmente, tra le categorie ammesse a fruire dei benefici di che trattasi, le vedove e gli orfani di guerra, abbia voluto scientemente escludere dagli stessi proprio coloro che rappresentano fisicamente e giuridicamente i propri congiunti Caduti per la Patria.

Se così fosse, infatti, oltre che ad una incomprensibile ed iniqua discriminazione operata tra le categorie più benemerite della Nazione, si constaterrebbe l'inumana ed incivile volontà di escludere da ogni beneficio proprio coloro che, per essere rimasti senza il sostegno e la guida del rispettivo marito e padre, hanno più di ogni altro bisogno di quella comune solidarietà, purtroppo quasi sempre espressa soltanto con parole e frasi altisonanti, dense di una inutile retorica resa ridicola dalla dura realtà quotidiana fatta, per gli stessi congiunti dei Caduti, di miseria, di rinunzie, di sacrifici

e, soprattutto, di frequente colpevole indifferenza da parte di chi potrebbe e dovrebbe intervenire in loro favore.

Ma poichè vogliamo rifiutarci di credere a simile cinica e superficiale volontà da parte di chicchessia, è invece fondatamente presumibile che sia stato ritenuto sufficiente, dai legislatori, il riferimento alle categorie « assimilate » per indicare implicitamente gli orfani e le vedove in questione.

L'assenza di una disposizione legislativa chiarificatrice circa il termine generico concernente la descritta « assimilazione » in sede di applicazione dei singoli favorevoli provvedimenti, ha però contribuito non poco alla determinazione della incertezza sopra accennata che ha talvolta fatto confondere ai competenti organi della pubblica Amministrazione il concetto di combattente e militarizzato (ben definito con il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137), con quello, tuttora in discussione, di combattente e « assimilato ».

Nella consapevolezza, peraltro, che una revisione di tutte le disposizioni legislative fin qui emanate in materia per l'inserimento nelle stesse di tutti i congiunti dei Ca-

duti e Dispersi in guerra, sia di non facile esecuzione e, anche allo scopo di limitare i benefici in questione a coloro che sono indubbiamente in stato di maggiore necessità per un simile specifico provvedimento, consentendo, nel contempo, il contenimento in limiti ridotti, dei relativi oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, è stato previsto di limitare la valutabilità dei benefici economici e di carriera già concessi agli ex combattenti e categorie assimilate, nei soli confronti delle categorie delle vedove e degli orfani di guerra.

Onorevoli senatori, la questione prospettata non può pertanto non sottoporsi alla vostra particolare attenzione, per la necessaria urgente adozione di quell'indispensabile provvedimento costituente un atto di indubbia giustizia riparatrice nei riguardi — in primo luogo — di quegli eroici Combattenti che per essere morti per la Patria possono ora fare appello alla sensibilità dei responsabili della cosa pubblica, soltanto attraverso le loro spose e i loro figli rimasti privi di ogni sostegno morale e materiale.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Tra le categorie considerate « assimilate » agli ex combattenti e ai mutilati e invalidi di guerra sono espressamente da comprendere gli orfani e le vedove di guerra.